



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

VISTO il Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero Imprese e Made in Italy) ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLPP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione enotifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga parzialmente il Regolamento (UE) 305/2011;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale Consumatori e Mercato, registrato al prot. CONSUP n. 119 del 23.04.2026 con cui l’Organismo **TECNOCONTROLLI S.r.l.**, è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, con validità fino al 12.12.2028;

ACQUISITA al prot. CSLP n. 6947 del 29.04.2026, l’istanza con la quale l’Organismo **TECNOCONTROLLI S.r.l.**, ha richiesto, a seguito dell’acquisizione del certificato di accreditamento n° **02233 Products/Services/Processes** rettificato, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che l’Organismo **TECNOCONTROLLI S.r.l.** ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede di Via Marzocchi, 27 – 40012, Calderara di Reno (BO)

e in particolare il certificato n° **02233 Products/Services/Processes**, con data di scadenza al **12.12.2028**;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTO l'art. 30, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 200 del 12 giugno 2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei Contratti Pubblici”*;

DECRETANO

Art. 1

1. L'Organismo **TECNOCONTROLLI S.r.l.** con sede in Via Marzocchi, 27 - 40012 - Calderara di Reno (BO), nel seguito denominato *“Organismo”*, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Certificazione di prodotti nei seguenti settori: Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione:

Sede Operativa: Via Marzocchi, 27 – 40012, Calderara di Reno (BO)

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP
M/100 95/204/CE 99/94/CE	Prodotti prefabbricati in calcestruzzo aerato normale/leggero/autoclavato	EN 1168:2005+A3:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre alveolari	2+
		EN 1520:2011 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura strutturale o non-strutturale	
		EN 12843:2004 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Antenne e pali	
		EN 13224:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi nervati per solai	
		EN 13225:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi strutturali lineari	
		EN 13693:2004+A1:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi speciali per coperture	
		EN 13747:2005+A2:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre per solai	
		EN 13978-1:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Garage prefabbricati di calcestruzzo — Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali con dimensioni di un modulo	
		EN 14843:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Scale	
		EN 14844:2006+A2:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi scatolari	
		EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi di fondazione	
		EN 14992:2007+A1:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi da parete	
		EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 1: Travetti	
EN 15037-2:2009+A1:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a			

		travetti e blocchi — Parte 2: Blocchi di calcestruzzo	
		EN 15037-3:2009+A1:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 3: Blocchi di laterizio	
		EN 15037-4:2010+A1:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 4: Blocchi di polistirene espanso	
		EN 15050:2007+A1:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi da ponte	
		EN 15258:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi per muri di sostegno	
M/114 97/555/CE	Cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici	EN 197-1:2011 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni	1+
		EN 413-1:2011 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specifiche e criteri di conformità	
		EN 14216:2015 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a calore di idratazione molto basso	
		EN 14647:2005 EN 14647:2005/AC:2006 Cemento alluminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformità	
		EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sovrasolfatato - Composizione, specifiche e criteri di conformità	
M/114 97/555/CE	Cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici	EN 459-1:2010 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	2+
		EN 15368:2008+A1:2010 Legante idraulico per applicazioni non strutturali - Definizione, specifiche e criteri di conformità	
M/116 97/740/CE 2001/596/CE	Murature e relativi prodotti	EN 998-2:2016 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura	2+

		<p>EN 771-1:2011+A1:2015 Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi di laterizio per muratura</p>	
		<p>EN 771-2:2011+A1:2015 Specifica per elementi per muratura - Parte 2: Elementi per muratura di silicato di calcio</p>	
		<p>EN 771-3:2011+A1: 2015 Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) per muratura</p>	
		<p>EN 771-4:2011+A1: 2015 Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di calcestruzzo aerato autoclavato per muratura</p>	
		<p>EN 771-5:2011+A1:2015 Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi di pietra agglomerata per muratura</p>	
		<p>EN 771-6:2011+A1:2015 Specifica per elementi per muratura - Parte 6: Elementi di pietra naturale per muratura</p>	
<p>M/120 98/214/CE 2001/596/CE</p>	<p>Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori</p>	<p>EN 1090-1:2009 +A1:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti struttura</p>	<p>2+</p>
<p>M/124 98/601/CE 2001/596/CE</p>	<p>Prodotti per la costruzione di strade</p>	<p>EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006 /AC:2008 Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo</p>	
		<p>EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006 /AC:2008 Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili</p>	
		<p>EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006 /AC:2008 Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso</p>	<p>2+</p>
		<p>EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006 /AC:2008 Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti</p>	

		<p>EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi — Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali</p>	
		<p>EN 13808:2013 Bitumi e leganti bituminosi — Quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose</p>	
		<p>EN 13924:2006 EN 13924:2006/AC:2006 Bitumi e leganti bituminosi — Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni</p>	
		<p>EN 14023:2010 Bitumi e leganti bituminosi — Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri</p>	
		<p>EN 15322:2013 Bitumi e leganti bituminosi — Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati</p>	
M/125 98/598/CE	Aggregati per usi che prevedono requisiti di sicurezza elevati	<p>EN 12620:2002+A1: 2008 Aggregati per calcestruzzo</p>	2+
		<p>EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico</p>	
		<p>EN 13139:2002 EN 13139:2002 /AC:2004 Aggregati per malta</p>	
		<p>EN 13242:2002 +A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade</p>	
		<p>EN 13450:2002 EN 13450:2002 /AC:2004 Aggregati per massicciate per ferrovie</p>	
		<p>EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002 /AC:2004 Aggregati leggeri — Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione</p>	
		<p>EN 13055-2:2004 Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati</p>	

		EN 13383-1:2002; EN 13383-1:2002/AC:2004 Aggregati per opere di protezione (armourstone) — Specifiche	
M/128 99/469/CE 2001/596/CE	Prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia	EN 15167-1:2006 Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	1+
		EN 450-1:2012 Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità	
M/128 99/469/CE	Prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia	EN 14889-1:2006 Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni e conformità	1
		EN 14889-2:2006 Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, specificazioni e conformità	
M/128 99/469/CE 2001/596/CE	Prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia	EN 934-2:2009+A1:2012 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	2+
		EN 934-3:2009+A1:2012 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 3: Additivi per malte per opere murarie - Definizioni, requisiti, conformità e marcatura ed etichettatura	
		EN 934-4:2009 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	
		EN 934-5:2007 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiettato - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	
		EN 1504-2:2004 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	
		EN 1504-3:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale	

		EN 1504-4:2004 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale	
		EN 1504-5:2004 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo	
		EN 1504-6:2006 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio	
		EN 1504-7:2006 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione di conformità - Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede oggetto di accreditamento sita in Via Marzocchi, 27 - 40012 - Calderara di Reno (BO), secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o

della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti ed all'ente di accreditamento.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva valutazione dell'ente di accREDITAMENTO.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale Consumatori e Mercato un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto, ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accREDITAMENTO; pertanto, essendo adottata sulla base del certificato di accREDITAMENTO n° **02233 Products/Services/Processes (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)**, è **valida fino al 12.12.2028**, data di scadenza del relativo certificato di accREDITAMENTO;
2. Il presente decreto sostituisce il decreto registrato al prot. CONSUP n. 119 del 23.04.2026, a partire dalla data di notifica di cui al comma 1.
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, dal Regolamento (UE) n. 3110/2024 o di quanto previsto nel Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente Decreto di autorizzazione, ovvero l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 6

1. Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (*sezione "Mercato", Area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati"*).

**Il Presidente
Coordinatore del
Servizio Tecnico
Centrale**

Alessandro GRECO

**Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza
Tecnica,
Antincendio, Energetica**

Giampietro BOSCAINO

**Il Direttore Generale per i
Consumatori e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO

Il Dirigente della Div. I - STC
Ing. Luisa OTTOLENGHI